COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(93) 202 def.

Bruxelles, 9 giugno 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(Presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

1. Il fine della presente proposta è consolidare i regolamenti esistenti (CEE) n. 594/91 e (CEE) n. 3952/92 e attuare nella Comunità i controlli resi necessari dall'emendamento di Copenaghen al Protocollo. La proposta intende anche integrare la normativa comunitaria vigente rendendo obbligatorio, in taluni casi, il recupero delle sostanze usate che impoveriscono l'ozono, in ottemperanza ad una decisione adottata dalle parti firmatarie.

2. Il regolamento del Consiglio (CEE) n. 594/91 del 4 marzo 1991 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono [1] nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 3952/92 [2] dispone restrizioni quantitative alla produzione e al consumo di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, di altri clorofluorocarburi totalmente halogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio e di 1,1,1-tricloroetano. Esso si basa sul Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, quale adattato e modificato a Londra nel 1990, di cui gli Stati membri e la Comunità sono Parti contraenti e quale adattato a Copenaghen nel 1992.

3. Il Gruppo di valutazione scientifica del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ha constatato che il buco nello strato di ozono sulla regione antartica nel 1991 era pari, per profondità ed estensione, a quelli osservati nel 1987, nel 1989 e nel 1990. Per la prima volta le osservazioni fatte nell'Antartide hanno confermato che alla perdita di ozono corrisponde un aumento di uguale entità della radiazione ultravioletta a livello del suolo. Lo strato di ozono della stratosfera si va consumando più rapidamente di quanto previsto ed attualmente riduzioni di ozono sono rilevate in aree ad alta concentrazione demografica dell'Europa e dell'America settentrionale. Tra il 1979 e il 1991, al 45° di latitudine nord, lo spettrometro TOMS installato su satellite ha stimato le perdite di ozono nel periodo compreso tra dicembre e marzo, a 5,5% per decennio (forcella di 2%-8%). Si prevede che la concentrazione di cloro presente nella stratosfera salirà dal livello attuale di 3,3 ppmv (parti per miliardo in volume) a 4,1 ppmv nell'anno 2000. Questo aumento dei livelli di cloro è causato da emissioni precedenti al rilevamento del buco sulla regione antartica e persisterà anche se tutte le Parti applicheranno il Protocollo nella versione modificata del 1990. Per diminuire questo livello elevatissimo di cloro e ridurre i suoi effetti sull'ambiente, si sono resi necessari controlli più rigorosi, più estesi, e tali da essere rapidamente applicati.

4. Alla luce di prove scientifiche, le Parti del Protocollo hanno deciso nel 1992 a Copenaghen di intensificare tra l'altro le misure attuali di controllo sui clorofluorocarburi, gli halon, il tetracloruro di carbonio e l'1,1,1-tricloroetano e di estendere i controlli al bromuro di metile, agli idrobromofluorocarburi e agli idroclorofluorocarburi. Tutte queste sostanze saranno vietate a livello mondiale entro il 1° gennaio 1996 tranne gli idroclorofluorocarburi, temporaneamente

(1) GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 1.
(2) GU n. L 405 del 31.12.1992.

necessari come sostituti delle sostanze che impoveriscono l'ozono più dannose e eccetto il bromuro di metile sul quale sono attualmente ancora in corso indagini.

5. La ratifica dell'emendamento di Copenaghen al protocollo e la sua applicazione a livello comunitario sono in perfetta armonia con il Quinto programma d'azione che sottolinea la necessità di accelerare il processo di riduzione delle sostanze che impoveriscono l'ozono addirittura in una misura maggiore di quanto è stato deciso a livello internazionale (3). Per quanto riguarda la progressiva eliminazione dei clorofluorocarburi, degli halon, del tetracloruro di carbonio e dell'1,1,1-tricloroetano, l'applicazione a livello comunitario degli adattamenti di Copenaghen avviene attraverso il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3952/92 che dispone la progressiva eliminazione dei clorofluorocarburi e del tetracloruro di carbonio un anno prima di quanto previsto dal Protocollo. Per quanto riguarda il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi è necessaria una nuova proposta di regolamento da parte della Commissione, proposta che affronterà anche il problema del recupero delle sostanze usate perché possano essere riciclate o eliminate in maniera adeguata e senza rischi.

6. I potenziali costanti di riduzione dell'ozono (PRO) delle sostanze controllate elencate nel protocollo di Montreal sono rilevanti, sebbene i valori oscillino tra e all'interno dei gruppi di controllo. A titolo di esempio, si riscontrano le forcelle seguenti: clorofluorocarburi (0,6 - 1,0); halon (3,0 - 10,0); tetracloruro di carbonio (1,1); 1,1,1-tricloroetano (0,1); bromuro di metile (0,7); idrobromofluorocarburi (0,1 - 14,0); e idroclorofluorocarburi (0,005-0,52).

7. Le ragioni ambientali per cui si deve andare oltre l'emendamento di Copenaghen e attuare controlli più rigorosi all'interno della Comunità al fine di ridurre gli effetti dell'elevatissimo carico di cloro sono urgenti. Se si attende che gli effetti precisi di questi livelli di cloro che non hanno precedenti siano noti e compresi, sarà troppo tardi per intervenire legislativamente in modo da ridurre i danni causati. Non va dimenticato inoltre che livelli eccezionalmente elevati di cloro persisteranno per almeno 10 anni prima che inizi un calo significativo dei medesimi. La Comunità dovrà pertanto far fronte ad almeno altri 20 anni di incertezza.

8. Di recente, l'Organizzazione meteorologica mondiale (comunicato stampa n. 507) ha pubblicato i dati raccolti dal suo Sistema mondiale di osservazione dell'ozono, secondo i quali, nella prima metà del marzo 1993, i valori assoluti di ozono sono stati inferiori del 20-25% rispetto ai valori medi a lungo termine per un'area che si estende dalla Scandinavia e l'Europa centrale fino alle coste asiatiche del Pacifico. Su un arco di tempo di 14 anni, dal 1979 al 1993, la quantità totale di ozono registrata nei mesi invernali tra 45° e 65° di latitudine nord è calata in modo costante. Nell'inverno del 1992-1993 la riduzione media è stata superiore al 14%. Sfortunatamente, questo continuo e crescente impoverimento dell'ozono è il risultato della nostra incapacità di agire rapidamente fin dall'inizio per tenere sotto controllo i CFC e gli halon. In futuro,

(3) COM(92) 23 def. VOL II 27.3.1992, pagg. 41, 42, 81 e 84.

anche i controlli più rigorosi sugli HBFC, gli HCFC e il bromuro di metile, non riusciranno a ridurre gli effetti ambientali degli eccezionali livelli di cloro nell'atmosfera entro il 2000. Ciononostante, i controlli previsti nella presente proposta, intendono garantire la rigenerazione dello strato di ozono il più rapidamente possibile.

9. Le emissioni di cloro e di bromo da HCFC e da bromuro di metile, se non vengono prontamente regolamentate, contribuiranno sostanzialmente alla distruzione dell'ozono per i prossimi 20 anni. Per esempio, il PRO dipendente dal periodo di tempo dell'HCFC22, su un intervallo di tempo di 5 anni, è almeno 3,5 volte superiore al suo valore a lungo termine (0,19 rispetto a 0,055). Analogamente, il bromuro di metile ha un PRO dipendente dal periodo di tempo più elevato (15,3 rispetto a 0,7) di qualsiasi altra sostanza controllata. Sulla base di queste informazioni, nel 1991, il Gruppo di valutazione scientifica dell'UNEP ha valutato che una riduzione del 10% delle emissioni di bromuro di metile si tradurrebbe in una diminuzione del bromo nella stratosfera equivalente a un'accelerazione di 3 anni del calendario di eliminazione progressiva dei CFC. Giova poi ricordare che il bromo reagisce in maniera sinergica con il cloro nel processo di distruzione dell'ozono e che, con l'aumentare dei livelli di cloro, aumenta l'attività distruttiva del bromo nei confronti dell'ozono.

10. Infine la Comunità dovrebbe intervenire energicamente nell'attuazione degli accordi di Copenaghen, in quanto controlli non drastici sugli HCFC e sul bromuro di metile aumenteranno il periodo di tempo necessario perché lo strato di ozono ritorni "normale", il che aggraverà l'incertezza quanto agli effetti che ha sull'ambiente la riduzione dell'ozono. Inoltre, controlli non drastici sugli HCFC e sul bromuro di metile ridurranno i significativi vantaggi comportati dal programma di riduzione e di progressiva eliminazione dei CFC, degli halon, del tetracloruro di carbonio e dell'1,1,1-tricloroetano.

11. In generale sia a livello comunitario che mondiale, l'esperienza degli ultimi cinque anni ha mostrato che la progressiva eliminazione delle sostanze che impoveriscono l'ozono procede rapidamente e a costi economici molto più bassi di quanto ci si aspettasse. Contrariamente a quanto si immaginava, la qualità dei beni e dei servizi è stata mantenuta senza aumenti di prezzi e in molti casi la ricerca di sostanze alternative a quelle che impoveriscono l'ozono non ha comportato costi, rivelandosi talora addirittura vantaggiosa economicamente. Modifiche nel regime legislativo implicano che debbano essere modificati anche i costi associati con la graduale eliminazione. Comunque la valutazione esatta sia dei costi che dei benefici risulta difficile ed è soggetta ad una sostanziale incertezza, pur essendo chiaro che i benefici di un intervento legislativo oltrepassano abbondantemente i costi, anche in assenza di una quantificazione precisa.

12. Poiché i dati scientifici continuano a dimostrare che la distruzione dello strato di ozono terrestre avviene sempre più rapidamente ed è sempre più estesa, analogamente, altrettanto maggiori dovranno essere i benefici comportati dalla rimozione del danno ambientale. Nello stesso tempo i costi economici della graduale eliminazione delle sostanze che impoveriscono l'ozono non sono aumentati proporzionalmente ai benefici che un pronto intervento legislativo

comporterà, fermo restando che tali costi potrebbero crescere sensibilmente se si dovesse attendere troppo tempo prima di poter disporre di sostanze di sostituzione e di nuove tecnologie. E' anche vero inoltre che eventuali ritardi nell'applicazione dell'emendamento di Copenaghen del 1992 e la conseguente perdita dei benefici che tali ritardi comporterebbero, non sarebbero certo compensati da risparmi sui costi che potrebbero derivare da decisioni prese in base a considerazioni di tipo più quantitativo o di efficacia dei costi.

13. I benefici ambientali comportati da una legislazione più rigorosa di quella prevista dall'emendamento di Copenaghen sono difficilmente valutabili in dettaglio. E' stato stimato comunque, che una diminuzione del 10% dell'ozono sarà accompagnata da 1,6 - 1,8 milioni di casi in più all'anno di cataratta dell'occhio a livello mondiale e da 0,3 milioni di casi in più di cancro della pelle (non melanoma) (rapporto del Gruppo di valutazione sugli effetti ambientali dell'UNEP, 1991). Inoltre la radiazione ultravioletta B avrà effetti deleteri sulla produzione e sulla qualità degli alimenti, sulla silvicoltura e sugli ecosistemi naturali.

14. Il consumo di HCFC all'interno della Comunità crescerà sensibilmente se a queste sostanze chimiche non si applicherà un sistema di controllo. Nel 1989 l'industria europea ha consumato 1 869 tonnellate ponderate PRO di HCFC. Tre anni più tardi, nel 1992, il consumo è salito a 3 336 tonnellate ponderate PRO: vi è stato cioè un aumento del 78%. A titolo di paragone, nello stesso periodo, il consumo di CFC è sceso del 42%: da 222 566 a 129 479 tonnellate ponderate PRO. La semplice imposizione di controlli si tradurrà pertanto in benefici per la società e per l'ambiente. La necessità di controlli sugli HCFC è stata prevista nel 1990 nella risoluzione di Londra sulle sostanze di transizione e l'accelerazione dei programmi di eliminazione graduale dei CFC, degli halon, del tetracloruro di carbonio e dell'1,1,1-tricloroetano era stata accettata in precedenti regolamenti (CEE/594/91 e CEE/3952/92) sulla base di un accordo con l'industria la quale avrebbe potuto usare gli HCFC sottoponendosi a limitazioni. La presente proposta mira essenzialmente a limitare l'uso di HCFC e su questa base il costo di sostituzione o il costo che la transizione dai CFC agli HCFC comporta per l'industria, è già stato considerato con i precedenti regolamenti.

15. Il livello massimo o il limite quantitativo per quanto concerne il consumo di HCFC, è stato scelto in modo da riflettere i principi fissati nella risoluzione di Londra, ora ufficialmente incorporata nel protocollo mediante l'emendamento di Copenaghen. Gli HCFC non dovrebbero cioè essere usati in applicazioni per le quali non siano state utilizzate precedentemente sostanze controllate o per le quali sia possibile l'uso di alternative o tecnologie meno dannose per l'ambiente. Queste restrizioni devono essere applicate da tutte le Parti del Protocollo. A livello intracomunitario il limite massimo è stato calcolato per ragioni specifiche alla Comunità. Per esempio, il livello calcolato del consumo di HCFC viene elaborato in parte sulla base del consumo di CFC nell'anno di base 1989. Nel 1989 il consumo comunitario di CFC in aerosol è stato pari al 22% del consumo totale. Ciò è in netto contrasto con i consumi di alcuni dei nostri partner internazionali quali gli Stati Uniti d'America che hanno proceduto rapidamente all'eliminazione dell'uso dei CFC in aerosol. Di

conseguenza, visto che la Comunità non intende permettere l'impiego di HCFC in aerosol perché ció implicherebbe emissioni dirette nell'atmosfera, e visto che ai sensi dell'articolo 2F, paragrafo 7, lettera a) e lettera c) del protocollo, l'impiego di HCFC è consentito solo qualora sia assolutamente necessario, nella Comunità le quantità ammissibili dovranno essere inferiori al livello massimo del 3,1% deciso a Copenaghen.

16. Dalle informazioni fornite dagli ambienti che trattano schiume plastiche, refrigeranti e solventi, il fabbisogno dell'industria europea stornato inizialmente era di 7 352 tonnellate ponderate PRO di HCFC, circa l'equivalente di un livello massimo del 2,5% che sarebbe stato raggiunto nel 1997. Tuttavia, le recenti innovazioni tecniche hanno introdotto frigoriferi per uso domestico che impiegano gas refrigeranti a base di propano/butano ed il cui isolamento è ottenuto con schiume fabbricate con idrocarburi diversi. Su questa base, l'industria europea della schiuma ha rivisto il suo fabbisogno stimato di HCFC da 4 369 a 4 001 tonnellate ponderate PRO. Il settore dei refrigeranti e quello dei solventi ritengono che il fabbisogno ammonterà per il primo a 2 420 e a 563 tonnellate ponderate PRO di HCFC per il secondo. Globalmente, il fabbisogno totale stimato delle industrie che utilizzano gli HCFC è stato ridimensionato a 6 984 tonnellate ponderate PRO, l'equivalente circa di un livello massimo del 2,3%. Sulla base delle stime del settore industriale, si prevede di raggiungere un livello massimo del 2,3% nel 1997 e del 2,5% nel 1998 invece che nel 1997.

17. Il costo che le limitazioni dell'uso di HCFC comportano per l'industria è quello della limitazione del consumo a 2,5%, costo che però non può essere calcolato. Il livello massimo sarà raggiunto nel 1998 circa e i prezzi pagati per gli HCFC, depurati degli aumenti dovuti all'inflazione, dipenderanno dalla situazione dei prezzi in quel momento. E' anche assai probabile che gli sviluppi tecnologici tra oggi e il 1998, riducendo il fabbisogno stimato, contribuiscano a rendere più difficile una valutazione dei costi. Inoltre il programma di eliminazione progressiva associato al limite massimo è stato scelto come la migliore stima del profilo anticipato dell'uso di HCFC. Pertanto i costi di ammortamento in eccesso sull'ammortamento normale non sono anticipati.

18. La proposta di regolamento tratta la questione della ripartizione dei diritti di immissione sul mercato comunitario degli HCFC all'articolo 4, paragrafi 8-10. Il modello proposto si basa sui regolamento precedenti (3952/92/CEE, 594/91/CEE e 3322/88/CEE). Tuttavia, il sistema sarà applicato ora ad un mercato di HCFC in espansione e non più ad un mercato di CFC in declino. Si prevede che questi diritti susciteranno più discussioni che in passato, ma non sembra possibile poter definire un sistema di ripartizione più equo di quello già applicato e sperimentato. I dati statistici a partire dal 1989 indicano che tutti i produttori della Comunità stanno vendendo gli HCFC (periodo 1989-1992) e che attualmente le quote di mercato sono relativamente stabili. Tuttavia, non si possono escludere in futuro talune carenze nelle forniture perché taluni produttori potrebbero decidere di non utilizzare o di trasferire il loro diritto di consumo. La Commissione intende agire per far fronte alle carenze, nei limiti fissati dalla normativa comunitaria.

19. I costi e i benefici associati con un uso ridotto per il bromuro di metile sono in qualche modo diversi. Avendo il bromuro di metile un PRO in relazione al periodo estremamente elevato, i benefici connessi a strategie di sostituzione o di controllo delle emissioni saranno maggiori su una base per chilo di quelli degli HCFC. La riduzione di emissioni di spreco si tradurrà inoltre in risparmi sui costi per gli utilizzatori. In generale regna grande incertezza circa le tecniche da impiegare per limitare l'uso del bromuro di metile nelle attuali applicazioni, pertanto non è possibile una valutazione dettagliata dei costi. La proposta riduzione del 25% nella produzione e nel consumo di bromuro di metile si rivelerà più utile che non il congelamento previsto dal protocollo; tuttavia la riduzione è modesta per riflettere questa incertezza. In un secondo momento potranno essere prese in considerazione ulteriori riduzioni sulla base dei risultati dei gruppi di valutazione dell'UNEP che precederanno la riunione tra le Parti firmatarie del protocollo che si svolgerà nel 1995. E' chiaro che sarà possibile ottenere parte della proposta riduzione del 25% sostituendo il bromuro di metile con alternative quali pesticidi chimici di altro tipo, agenti biologici di controllo, solarizzazione del suolo, sterilizzazione per mezzo del vapore e nuovi metodi di coltura, come indicato nel rapporto di sintesi dell'UNEP del 1992 sul bromuro di metile.

20. Durante la riunione di Copenaghen le Parti del Protocollo sono state incapaci di mettersi d'accordo su misure più avanzate a causa della riluttanza di Israele (un produttore importante) e di paesi meno sviluppati ad accettare che il bromuro di metile sia una sostanza controllata. I paesi sviluppati, dopo Copenaghen, hanno la possibilità di intervenire in maniera più efficace e rigorosa. Ciò è necessario se, in occasione del 7° Incontro delle Parti del Protocollo nel 1995 si vogliono convincere i PVS a impegnarsi maggiormente. A tal proposito è opportuno notare che gli Stati Uniti d'America intendono eliminare progressivamente la produzione e il consumo di bromuro di metile entro l'anno 2000.

21. L'intervento comunitario è necessario per un'attuazione rapida dell'accordo di Copenaghen. La Comunità svolge una funzione chiave come parte firmataria del protocollo e deve pertanto mostrare unità e coerenza di fronte ai partner del negoziato e dimostrare la sua volontà di onorare appieno gli impegni internazionali da essa sottoscritti. Se, in ambito comunitario, gli impegni assunti a livello internazionale non saranno onorati, la Comunità rischierà la propria credibilità nei negoziati futuri, anche quelli che esulano dal settore della protezione dello strato di ozono. La proposta si basa sull'articolo 130S in quanto il protocollo è un accordo sull'ambiente che intende limitare la produzione e il consumo di sostanze che impoveriscono l'ozono. E' stato aggiunto l'articolo 113 come base giuridica comune in quanto il protocollo di Montreal prevede disposizioni che regolano gli scambi e che saranno applicate.

22. Prima della presentazione di questa proposta consultazioni formali ed informali con l'industria hanno avuto luogo. Mentre i produttori di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono sono decisamente favorevoli alla graduale riduzione delle sostanze in questione entro tempi per quanto possibile brevi e senza deroghe, le industrie che

usano tali sostanze sottolineano la necessità, per talune applicazioni di continuare ad usare le sostanze controllate dopo l'eliminazione. A questa loro preoccupazione si potrebbe trovare una soluzione mediante il riciclaggio delle sostanze usate e prevedendo la possibilità di eccezioni per usi essenziali dopo l'eliminazione definitiva. Gli usi specifici essenziali per i quali sarà concessa la possibilità di utilizzare sostanze controllate per un determinato periodo al di là della data di eliminazione saranno determinati durante la fase di attuazione di questo nuovo regolamento in consultazione con gli Stati membri attraverso il comitato di gestione di cui all'articolo 16 del regolamento e tenendo conto allo stesso tempo dei risultati delle indagini condotte in merito dal Gruppo economico e tecnico dell'UNEP.

23. È certo che tutti i paesi dell'OCSE applicheranno la revisione di Copenaghen del Protocollo. Alcuni dei nostri partner internazionali, come il Giappone, si limiteranno a rispettare gli impegni imposti dal protocollo, almeno per il momento. Altri, segnatamente gli Stati Uniti d'America, sono pronti a spingersi oltre. Gli Stati Uniti intendono eliminare progressivamente entro il 2003 da tutte le applicazioni gli HCFC con alti PRO, come ad esempio l'HCFC 141b. A partire dal 2010, gli HCFC meno potenti come l'HCFC 22 e 142b, saranno proibiti nelle nuove attrezzature ed entro il 2020 quasi tutti gli altri HCFC, tra cui il 123, il 124 e il 225 saranno progressivamente eliminati. Il restante 0,5% sarà eliminato a sua volta entro il 2030. Gli Stati Uniti intendono anche eliminare progressivamente la produzione e il consumo di bromuro di metile entro il 2000. Tra i paesi dell'EFTA, la Svezia ha annunciato la sua intenzione di vietare l'impiego di HCFC in tutte le applicazioni entro il 2000. Inoltre, taluni Stati membri hanno già adottato o stanno preparando normative nazionali intese a proteggere lo strato di ozono in maniera più efficace. Ad esempio, la Germania ha vietato l'impiego dell'HCFC 22 entro il 2000 in tutte le applicazioni ad eccezione dei sistemi refrigeranti a circuito chiuso. La Danimarca intende eliminare progressivamente tutti gli HCFC entro il 2002 e il bromuro di metile entro il 1998. Per ragioni ambientali, politiche e per ragioni connesse con il mercato comune la Comunità deve essere all'avanguardia in questo processo di controllo degli HCFC e del bromuro di metile. Si propone quindi di eliminare gradualmente gli HCFC entro il 2016 e di ridurre la produzione e il consumo di bromuro di metile del 25% entro il 1996.

24. La Comunità europea ha ratificato la convenzione di Vienna, il Protocollo di Montreal e l'emendamento di Londra del 1990 al Protocollo. Le disposizioni di questi strumenti legislativi internazionali sono stati resi esecutivi nella Comunità anzitutto con i regolamenti (CEE) n. 3322/88, n. 594/91 e n. 3952/92. La presente proposta mira a creare un nuovo regolamento che costituisca lo strumento più concreto e più efficace per dare attuazione alle disposizioni dell'emendamento di Copenaghen del 1992 al Protocollo e per armonizzare l'attuale legislazione comunitaria.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 130S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [1] è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3952/92 [2]; considerando che, dovendo introdurre ulteriori modificazioni, è opportuno, per fini di chiarezza, procedere ad una rifusione di detto regolamento;

considerando che, date le competenze della Comunità in materia ambientale e commerciale, tutti gli Stati membri e la Comunità sono divenuti parte della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, quale modificato nella seconda riunione dalle parti, tenutasi a Londra;

(1) GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 1
(2) GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 41

considerando che è accertato che il persistere delle emissioni di sostanze che riducono l'ozono, ai livelli attuali, è causa di grave danno allo strato di ozono;

considerando, che alla luce dei recenti risultati scientifici, le parti del protocollo di Montreal hanno adottato nella quarta riunione, a Copenaghen, nella quale Comunità e Stati membri hanno svolto un ruolo di primo piano, un secondo emendamento del Protocollo contenente nuove misure per la protezione dello strato di ozono;

considerando che è necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal secondo emendamento al protocollo, in particolare per controllare all'interno della Comunità la produzione e la fornitura di bromuro di metile e di idrobromofluorocarburi e la fornitura e l'uso di idroclorofluorocarburi;

considerando che in base ai risultati scientifici è opportuno adottare, in taluni casi, misure di controllo più severe di quelle previste dal secondo emendamento al protocollo;

considerando che, data la struttura del mercato del bromuro di metile, degli idrobromofluorocarburi e degli idroclorofluorocarburi, è opportuno - per garantire l'adempimento degli obblighi che il secondo emendamento al protocollo impone alla Comunità - controllare il consumo di tali sostanze, esercitando il controllo sulla fornitura piuttosto che sulla domanda; che la fornitura può essere controllata limitando le vendite e l'uso presso i produttori della loro produzione e l'immissione in libera pratica delle importazioni;

considerando che è necessario vigilare costantemente sull'evoluzione del mercato delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, valutando in particolare quali sono i quantitativi sufficienti a soddisfare le necessità di approvvigionamento per gli usi essenziali e i progressi compiuti nello sviluppo di sostanze di sostituzione;

considerando che è opportuno far sì che le fughe di sostanze che impoveriscono l'ozono siano ridotte al minimo e che le sostanze usate vengano recuperate per essere riciclate o eliminate senza danno per l'ambiente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, fornitura, utilizzazione e recupero di clorofluorocarburi, degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio, dell'1,1,1-tricloroetano, del bromuro di metile, degli idrobromofluorocarburi e degli idroclorofluorocarburi. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento,

- "protocollo" è il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella versione originale del 1987 adattata nel 1990 e nel 1992, nella versione modificata del 1990 e adattata nel 1992 e nella versione modificata del 1992;

- "parte" è ogni parte del protocollo. Tuttavia, per quanto attiene ai diritti e agli obblighi derivanti da un emendamento del protocollo e da eventuali, successivi adattamenti di tale emendamento, gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica per i quali tale emendamento non è entrato in vigore non sono considerati parti;

- "sostanze controllate" sono i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente halogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi, soli o in miscuglio. Non sono tali le sostanze controllate presenti in un manufatto le quali non si trovino in un contenitore usato per il trasporto o il magazzinaggio di tali sostanze, e quantità trascurabili di sostanze controllate originate, durante un processo di fabbricazione, di una produzione collaterale o involontaria, da una materia prima che non abbia reagito, o dal loro uso come agenti di un processo di fabbricazione presenti in sostanze chimiche sotto forma di impurità o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto,

- "clorofluorocarburi" sono le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, compresi i loro isomeri;

- "altri clorofluorocarburi completamente alogenati" sono le sostanze controllate elencate nel gruppo II dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

- "halon" sono le sostanze controllate elencate nel Gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

- "tetracloruro di carbonio" è la sostanza controllata elencata nel gruppo IV dell'allegato I;

- "1,1,1-tricloroetano" è la sostanza controllata elencata nel gruppo V dell'allegato I;

- "bromuro di metile" è la sostanza controllata elencata nel gruppo VI dell'allegato I;

- "idrobromofluorocarburi" sono le sostanze controllate elencate nel gruppo VII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

- "idroclorofluorocarburi" sono le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

- "produttore" è la persona fisica o giuridica che fabbrica sostanze controllate all'interno della Comunità;

- "produzione" è il quantitativo di sostanze controllate prodotto, meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle Parti e meno il quantitativo interamente utilizzato come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. I quantitativi riciclati e riutilizzati non sono considerati come "produzione";

- "impresa" è la persona fisica o giuridica che produce, ricicla per immetterle sul mercato o utilizza nella Comunità sostanze controllate a fini industriali o commerciali, ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate o le esporta dalla Comunità per fini industriali o commerciali;

- "potenziale di riduzione dell'ozono" è il valore specificato nell'ultima colonna dell'allegato I, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato di ozono;

- "livello calcolato" è quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il potenziale di riduzione dell'ozono della medesima sostanza specificato nell'allegato I e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti;

- "razionalizzazione industriale" è il trasferimento totale o parziale tra diverse parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro, del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di raggiungere l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti;

- "recupero" è la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate.

- "riciclaggio" è ogni processo di pulitura delle sostanze controllate, come la filtrazione e l'essiccazione, la distillazione e il ritrattamento.

CAPO II

PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE PROGRESSIVA

Articolo 3

Controllo della produzione delle sostanze controllate

1. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 11, ciascun produttore provvede a che:

 - il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50% dell'omologo livello del 1986;

 - il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15% dell'omologo livello del 1986;

 - la produzione di clorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 1994.

 Tuttavia, salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 11, ciascun produttore di uno Stato membro nel quale il livello calcolato di produzione di clorofluorocarburi sia stato inferiore a 15 000 t nel 1986, provvede a che:

 - il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50% dell'omologo livello del 1986;

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 e nel successivo periodo di dodici mesi non superi il 15% dell'omologo livello del 1986;

- cessi la produzione di clorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di clorofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di clorofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di clorofluorocarburi riciclati.

2. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 11 ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50% dell'omologo livello del 1989;

- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15% dell'omologo livello del 1989;

- cessi la produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati dopo il 31 dicembre 1994.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere permessi nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di altri clorofluorocarburi

completamente alogenati che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di altri clorofluorocarburi completamente alogenati riciclati.

3. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 ad 11, ciascun produttore provvede a che:

 - il livello calcolato della sua produzione di halon nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi l'omologo livello del 1986;

 - cessi la produzione di halon dopo il 31 dicembre 1993.

 Secondo la procedura prevista all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di halon che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1993, nonché i quantitativi di halon che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di halon riciclati.

4. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 ad 11 ciascun produttore provvede a che:

 - il livello calcolato della sua produzione di tetracloruro di carbonio nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50% dell'omologo livello del 1989;

 - il livello calcolato della sua produzione di tetracloruro di carbonio nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15% dell'omologo livello del 1989;

 - cessi la produzione di tetracloruro di carbonio dopo il 31 dicembre 1994.

 Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di tetracloruro di carbonio che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i

quantitativi di tetracloruro di carbonio che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di tetracloruro di carbonio riciclato.

5. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 ad 11 ciascun produttore provvede a che:

 - il livello calcolato della sua produzione di 1,1,1-tricloroetano nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi quello del 1989;

 - il livello calcolato della sua produzione di 1,1,1-tricloroetano nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 e nei dodici mesi successivi non superi il 50% dell'omologo livello del 1989;

 - cessi la produzione di 1,1,1-tricloroetano dopo il 31 dicembre 1995.

 Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali dell'1,1,1-tricloroetano che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di 1,1,1-tricloroetano che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di 1,1,1-tricloroetano riciclato.

6. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 ad 11, ciascun produttore provvede a che:

 - il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 non superi quello del 1991;

 - il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 e nei dodici mesi successivi non superi il 75% dell'omologo livello del 1991;

7. Salvo il disposto dei paragrafi 9, 10 e 11, ciascun produttore provvede a che cessi la produzione di idrobromofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995.

 Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di idrobromofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di idrobromofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di idrobromofluorocarburi riciclati.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo, il produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro dove è eseguita la produzione di cui trattasi a superare i relativi livelli specificati nei paragrafi da 1 a 6 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo, purché i livelli calcolati supplementari di produzione del suddetto Stato membro non superino i livelli consentiti a tal fine dagli articoli da 2a a 2e e 2h del protocollo per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro notifica previamente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

9. Nei limiti consentiti dal protocollo un produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro dove è eseguita la produzione di cui trattasi a superare i relativi livelli di cui ai paragrafi da 1 a 8 per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali specificati nei paragrafi da 1 a 8 per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica previamente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

10. Nei limiti consentiti dal protocollo un produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove è eseguita la produzione di cui trattasi a

superare i livelli di cui ai paragrafi da 1 a 9 per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superino la somma dei livelli calcolati della produzione dei loro produttori nazionali specificati nei paragrafi da 1 a 9 per i periodi in oggetto. E' necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

11. Nei limiti consentiti dal protocollo, un produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove è eseguita la produzione di cui trattasi nonché con il governo della parte terza interessata, a combinare i livelli calcolati della sua produzione consentiti conformemente ai paragrafi da 1 a 10 con i livelli calcolati di produzione di un produttore di una parte terza consentiti dal protocollo e dalla legislazione interna per ragioni di razionalizzazione industriale con una parte terza, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione consentiti conformemente ai paragrafi da 1 a 10 al produttore comunitario ed i livelli calcolati di produzione consentiti al produttore della parte terza dal protocollo e dalla sua legislazione nazionale.

Articolo 4

Controllo della fornitura di sostanze controllate

1. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

 - il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50% dell'omologo livello del 1986;

 - il livello calcolato di clorofluorocarburi che egli immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15% dell'omologo livello del 1986;

- non siano da esso immessi sul mercato o usati per suo proprio conto clorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1994.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di clorofluorocarburi che dopo il 31 dicembre 1994 possono essere immesse sul mercato o usate per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

2. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50% dell'omologo livello del 1989;

- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15% dell'omologo livello del 1989;

- non siano da esso immessi sul mercato o usati per suo proprio conto altri clorofluorocarburi completamente alogenati dopo il 31 dicembre 1994.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 la Commissione determina le quantità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che, dopo il 31 dicembre 1994, possono essere immesse sul mercato o usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

3. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di halon che immette sul mercato o usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi l'omologo livello del 1986;

- non siano da esso immessi sul mercato od usati per suo proprio conto halon dopo il 31 dicembre 1993.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di halon che, dopo il 31 dicembre 1993, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

4. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di tetracloruro di carbonio che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50% dell'omologo livello del 1989;

- il livello calcolato di tetracloruro di carbonio che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15% dell'omologo livello del 1989;

- che non sia da esso immesso sul mercato od usato per suo proprio conto tetracloruro di carbonio dopo il 31 dicembre 1994.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di tetracloruro di carbonio che, dopo il 31 dicembre 1994, possono essere immesse sul mercato o usate da ciascun produttore per suo proprio conto per usi essenziali.

5. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di 1,1,1-tricloroetano che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi l'omologo livello del 1989;

- il livello calcolato di 1,1,1-tricloroetano che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 e nei dodici mesi successivi non superi il 50% dell'omologo livello del 1989;

- non sia da esso immesso sul mercato od usato per suo proprio conto 1,1,1-tricloroetano dopo il 31 dicembre 1995.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di 1,1,1-tricloroetano che, dopo il 31 dicembre 1995, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

6. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 non superi l'omologo livello del 1991:

- il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 75% dell'omologo livello del 1991;

7. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore cessa di immettere sul mercato o di usare per suo proprio conto idrobromofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995.

In conformità della procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di idrobromofluorocarburi che, dopo il 31 dicembre 1995, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

8. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

- il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che immette sul mercato o usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi la somma di:

 - 2,5% del suo livello calcolato di clorofluorocarburi da esso immessi sul mercato o usati per suo proprio conto nel 1989 e

= del suo livello calcolato di idrofluorocarburi da esso immessi sul mercato o usati per suo proprio conto nel 1989;

- il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che immette sul mercato o usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 75% della somma di cui al primo trattino;

- il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che immette sul mercato od usa per suo proprio conto durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 40% della somma di cui al primo trattino;

- il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che immette sul mercato od usa per suo proprio conto durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 20% della somma di cui al primo trattino;

- il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che immette sul mercato od usa per suo proprio conto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 5% della somma di cui al primo trattino;

- non siano da esso immessi sul mercato od usati per suo proprio conto idroclorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 2014;

In deroga a quanto precede, un produttore può essere autorizzato a superare i livelli di cui al presente punto, nel rispetto della disposizione del punto 10;

9. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 8 si applicano ai quantitativi di materie vergini che il produttore immette sul mercato od usa per suo proprio conto all'interno della Comunità o che immette in libera pratica dopo l'importazione nella Comunità.

10. Il produttore avente il diritto di immettere sul mercato od utilizzare per proprio conto le sostanze di cui al presente articolo può cederlo a qualsiasi altro produttore all'interno della Comunità per tutte le quantità stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Il produttore cessionario ne dà immediata notifica alla Commissione. La cessione non implica un diritto di produzione supplementare.

Su richiesta del produttore, la Commissione può adottare provvedimenti per far fronte a carenze di scorte incidente sul diritto del medesimo ad immettere sul mercato o ad utilizzare per suo proprio conto idroclorofluorocarburi, nei limiti consentiti dal protocollo.

Articolo 5

Disciplina dell'uso degli idroclorofluorocarburi

1. A decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato eccetto:

 - in applicazioni come solventi;

 - come refrigeranti;

 - per la produzione di schiume plastiche;

 - in usi di laboratorio, inclusi la ricerca e lo sviluppo; e

 - nel settore medico.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato:

 - in applicazioni come propellenti in contenitori aerosol;

- come solventi in attrezzature aperte, incluse apparecchiature aperte per pulitura e in sistemi aperti di disidratazione, aerosol, adesivi, agenti per la sformatura e per la pulitura di tuberia;

- come refrigeranti in attrezzature aperte;

- come refrigeranti in attrezzature domestiche di refrigerazione, nei sistemi di aria condizionata sui mezzi di trasporto privati e pubblici, in depositi di stoccaggio e in magazzini refrigerati pubblici e adibiti alla distribuzione, nella trasformazione, refrigerazione e surgelamento degli alimenti nell'ambito di impianti industriali, se queste attrezzature sono state prodotte dopo il 31 dicembre 1994;

- per la produzione di schiume flessibili o rigide non isolanti eccettuato per la produzione di schiume integrali con pelle solidale in attrezzature per la sicurezza; e

- come sterilizzanti.

3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, definisce i campi di applicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e può modificare l'elenco di cui al paragrafo 2, alla luce del progresso tecnico.

4. Salvo il disposto della direttiva CEE/83/189 del Consiglio [3], gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti dei provvedimenti che intendono adottare, per permetterle di esaminarli alla luce delle disposizioni in vigore e, se necessario, di chiedere agli Stati membri di sospenderne l'emanazione.

(3) GU n. L 109, del 26.4.1983, pag. 8

CAPO III

REGIME DEL COMMERCIO

Articolo 6

Licenza di importazione da paesi terzi

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate cui si applicano i contingenti di cui all'articolo 7 è soggetta alla presentazione di una licenza di importazione per le sostanze vergini, usate o riciclate. La licenza è rilasciata dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 12. La Commissione trasmette copia della licenza alle autorità competenti dello Stato membro nel quale la sostanza deve essere importata. A tal fine ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente.

2. La domanda di licenza deve contenere:

 a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

 b) il paese di esportazione;

 c) la descrizione di ciascuna sostanza controllata, indicante:

 - la designazione commerciale,

 - la voce e il codice della nomenclatura combinata,

 - la natura della sostanza (vergine, usata o riciclata),

 - la quantità della sostanza espressa in chilogrammi;

 d) una dichiarazione relativa alla finalità dell'importazione proposta (distruzione mediante una tecnologia approvata dalle parti, riciclaggio, uso come materia prima o altro uso delle sostanze controllate);

e) l'indicazione del luogo e della data dell'importazione proposta, se conosciuti.

Articolo 7

Importazione da paesi terzi di sostanze controllate

1. Salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, ed escluse le sostanze usate o riciclate o destinate alla distruzione mediante una tecnologia approvata dalle parti o per uso come materie prime nella fabbricazione di altre sostanze chimiche, l'immissione in libera circolazione nella Comunità di sostanze controllate importate da paesi terzi è soggetta a limitazioni quantitative.

2. La Comunità apre i contingenti previsti nell'allegato II, ed applicati per ogni periodo di dodici mesi precisato nel medesimo, e li assegna alle imprese secondo la procedura prevista all'articolo 16.

3. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 16, la Commissione può modificare i contingenti stabiliti nell'allegato II.

Articolo 8

Importazione di sostanze controllate provenienti da Stati che non sono parti

1. E' vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di clorofluorocarburi vergini, usati o riciclati, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio e di 1,1,1-tricloroetano importati da Stati che non sono parti.

2. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore dell'emendamento al protocollo quale adottato dalle parti a Copenaghen, è vietata l'immissione in libera circolazione nella

Comunità di idrobromofluorocarburi vergini, usati o riciclati importati da Stati che non sono parti. La Commissione pubblica la data di entrata in vigore di detto emendamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Importazione di prodotti contenenti sostante controllate da Stati che non sono parti

1. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 4, è vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, contenenti clorofluorocarburi o halon.

2. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 4, è vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, contenenti altri clorofluorocarburi completamente halogenati, tetracloruro di carbonio o 1,1,1-tricloroetano.

3. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 4, è vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, contenenti idrobromofluorocarburi.

4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione adotta gli elenchi dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sulla base degli elenchi redatti dalle parti.

Articolo 10

Importazione da Stati che non sono parti di prodotti fabbricati con sostanze controllate

Alla luce della decisione delle parti, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le norme relative all'immissione in libera

circolazione nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono Parti, fabbricati con sostanze controllate ma non contenenti tali sostanze. Il Consiglio delibera in merito a maggioranza qualificata.

Articolo 11

Esportazione di sostanze controllate verso Stati che non sono parti

1. È vietata l'esportazione dalla Comunità di clorofluorocarburi vergini, usati o riciclati, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio o di 1,1,1-tricloroetano verso Stati che non sono parti.

2. A decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, è vietata l'esportazione dalla Comunità di idrobromofluorocarburi vergini, usati o riciclati verso Stati che non sono parti.

Articolo 12

Autorizzazione eccezionale al commercio con Stati che non sono parti

In deroga all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 11, il commercio di sostanze controllate nonché di prodotti contenenti e/o fabbricati con una o più di queste sostanze con Stati che non sono parti possono essere consentiti dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto degli articoli 2, da 2A a 2E, 2G e 4 del protocollo ed hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 13

Commercio con territori non soggetti al protocollo

Ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 11 del presente regolamento, sono vietati gli scambi commerciali di sostanze controllate nonché di prodotti contenenti e/o fabbricati con una o più di queste sostanze, con un territorio non soggetto al Protocollo.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione può derogare alla disposizione di cui al primo comma qualora le autorità dei territori in oggetto forniscano garanzie da essa considerate equivalenti a quelle di cui all'articolo 12.

CAPO IV

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Articolo 14

Recupero delle sostanze controllate ed usate

A decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi contenuti in

- attrezzature commerciali ed industriali di refrigerazione fisse e in sistemi di aria condizionata,

- attrezzature mobili di refrigerazione e attrezzature mobili di aria condizionata,

- sistemi antincendio, e

- apparecchiature di pulitura contenenti solventi

vengono recuperati, durante la manutenzione delle attrezzature stesse e prima che tali attrezzature siano smantellate o eliminate, al fine, secondo il caso, di essere distrutti mediante una tecnologia approvata dalle parti ovvero riciclati.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione definisce i campi di applicazione di cui al primo comma.

Articolo 15

Fughe di sostanze controllate

A decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure preventive necessarie per evitare fughe di clorofluorocarburi, di clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di idrobromofluorocarburi e di idroclorofluorocarburi da attrezzature commerciali ed industriali di condizionamento dell'aria e di refrigerazione durante la fabbricazione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione.

CAPO V

GESTIONE, COMUNICAZIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Gestione

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tale caso la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

Articolo 17

Comunicazione dei dati

1. Ciascun produttore, importatore e/o esportatore di sostanze controllate, entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dal 1995, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i seguenti dati:

 - la sua produzione totale;

 - l'aumento della produzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti secondo l'articolo 5 del protocollo;

 - l'aumento della produzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 9, 10 e 11, per ragioni di razionalizzazione industriale autorizzata;

- i quantitativi riciclati;

- i quantitativi distrutti con tecnologie approvate dalle parti;

- le scorte;

- i quantitativi immessi in libera circolazione nella Comunità di sostanze vergini importate da paesi che sono parti e, separatamente, da paesi che non lo sono;

- la produzione esportata dalla Comunità verso paesi che sono parti e, separatamente, verso paesi che non lo sono;

- l'esportazione dalla Comunità di quantità riciclate verso paesi che sono parti e, separatamente, verso paesi che non lo sono;

- la produzione immessa sul mercato o utilizzata dal produttore per proprio conto all'interno della Comunità;

- i quantitativi riciclati immessi sul mercato o utilizzati per proprio conto dall'impresa all'interno della Comunità;

- i quantitativi usati come materia prima,

per ciascuna delle sostanze controllate per il precedente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Fermi restando questi obblighi, la comunicazione di cui al presente paragrafo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ciascun produttore, importatore e/o esportatore di bromuro di metile nel 1991 comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i dati di cui al

paragrafo 1 relativi a detto anno entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati comunicati.

Articolo 18

Ispezione

1. Nell'esecuzione dei compiti assegnatile in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese.

2. Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio l'impresa ha la sua sede, unendovi la motivazione della richiesta.

3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

4. Se convenuto dalla Commissione e dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari di tale autorità nello svolgimento dei loro compiti.

5. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in forza del presente articolo.

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e degli eventuali provvedimenti nazionali di esecuzione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 594/91 è abrogato.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Sostanze contemplate dal regolamento

Gruppo	Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozone (1)
I	$CFCl_3$	(CFC- 11)	1.0
	CF_2CL_2	(CFC- 12)	1.0
	$C_2F_3Cl_3$	(CFC-113)	0.8
	$C_2F_4Cl_2$	(CFC-114)	1.0
	C_2F_5Cl	(CFC-115)	0.6
II	CF_3CL	(CFC-13)	1.0
	C_2FCl_5	(CFC-111)	1.0
	$C_2F_2Cl_4$	(CFC-112)	1.0
	C_3FCl_7	(CFC-211)	1.0
	$C_3F_2Cl_6$	(CFC-212)	1.0
	$C_3F_3Cl_5$	(CFC-213)	1.0
	$C_3F_4Cl_4$	(CFC-214)	1.0
	$C_3F_5Cl_3$	(CFC-215)	1.0
	$C_3F_6Cl_2$	(CFC-216)	1.0
	C_3F_7Cl	(CFC-217)	1.0
III	CF_2BrCl	(halon-1211)	3.0
	CF_3Br	(halon-1301)	10.0
	$C_2F_4Br_2$	(halon-2402)	6.0
IV	CCl_4	(carbon tetrachloride)	1.1
V	$C_2H_3Cl_3$(2)	(1,1,1-trichloroethane)	0.1
VI	CH_3Br	(methyl bromide)	0.7

(1) Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono valori stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle Parti del Protocollo.

(2) Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

Gruppo	Sostanza	Potenziale de riduzione dell'ozone (1)
VII	$CHFBr_2$	1.00
	CHF_2Br	0.74
	CH_2FBr	0.73
	C_2HFBr_4	0.8
	$C_2HF_2Br_3$	1.8
	$C_2HF_3Br_2$	1.6
	C_2HF_4Br	1.2
	$C_2H_2FBr_3$	1.1
	$C_2H_2F_2Br_2$	1.5
	$C_2H_2F_3Br$	1.6
	$C_2H_3FBr_2$	1.7
	$C_2H_3F_2Br$	1.1
	C_2H_4FBr	0.1
	C_3HFBr_6	1.5
	$C_3HF_2Br_5$	1.9
	$C_3HF_3Br_4$	1.8
	$C_3HF_4Br_3$	2.2
	$C_3HF_5Br_2$	2.0
	C_3HF_6Br	3.3
	$C_3H_2FBr_5$	1.9
	$C_3H_2F_2Br_4$	2.1
	$C_3H_2F_3Br_3$	5.6
	$C_3H_2F_4Br_2$	7.5
	$C_3H_2F_5Br$	14
	$C_3H_3FBr_4$	1.9
	$C_3H_3F_2Br_3$	3.1
	$C_3H_3F_3Br_2$	2.5
	$C_3H_3F_4Br$	4.4
	$C_3H_4FBr_3$	0.3
	$C_3H_4F_2Br_2$	1.0
	$C_3H_4F_3Br$	0.8
	$C_3H_5FBr_2$	0.4
	$C_3H_5F_2Br$	0.8
	C_3H_6FBr	0.7

Gruppo	Sostanza		Potenziale de riduzione dell'ozone (1)
VIII	$CHFCl_2$	(HCFC-21)	0.04
	CHF_2Cl	(HCFC-22)	0.055
	CH_2FCl	(HCFC-31)	0.02
	C_2HFCl_4	(HCFC-121)	0.04
	$C_2HF_2Cl_3$	(HCFC-122)	0.08
	$C_2HF_3Cl_2$	(HCFC-123)	0.06
	C_2HF_4Cl	(HCFC-124)	0.04
	$C_2H_2FCl_3$	(HCFC-131)	0.05
	$C_2H_2F_2Cl_2$	(HCFC-132)	0.05
	$C_2H_2F_3Cl$	(HCFC-133)	0.06
	$C_2H_3FCl_2$	(HCFC-141)	0.11
	$C_2H_3F_2Cl$	(HCFC-142)	0.07
	C_2H_4FCl	(HCFC-151)	0.005
	C_3HFCl_6	(HCFC-221)	0.07
	$C_3HF_2Cl_5$	(HCFC-222)	0.09
	$C_3HF_3Cl_4$	(HCFC-223)	0.08
	$C_3HF_4Cl_3$	(HCFC-224)	0.09
	$C_3HF_5Cl_2$	(HCFC-225)	0.07
	C_3HF_6Cl	(HCFC-226)	0.10
	$C_3H_2FCl_5$	(HCFC-231)	0.09
	$C_3H_2F_2Cl_4$	(HCFC-232)	0.10
	$C_3H_2F_3Cl_3$	(HCFC-233)	0.23
	$C_3H_2F_4Cl_2$	(HCFC-234)	0.28
	$C_3H_2F_5Cl$	(HCFC-235)	0.52
	$C_3H_3FCl_4$	(HCFC-241)	0.09
	$C_3H_3F_2Cl_3$	(HCFC-242)	0.13
	$C_3H_3F_3Cl_2$	(HCFC-243)	0.12
	$C_3H_3F_4Cl$	(HCFC-244)	0.14
	$C_3H_4FCl_3$	(HCFC-251)	0.01
	$C_3H_4F_2Cl_2$	(HCFC-252)	0.04
	$C_3H_4F_3Cl$	(HCFC-253)	0.03
	$C_3H_5FCl_2$	(HCFC-261)	0.02
	$C_3H_5F_2Cl$	(HCFC-262)	0.02
	C_3H_6FCl	(HCFC-271)	0.03

ALLEGATO II

Limiti quantitativi sulle importazioni provenienti da paesi terzi

(Quelli calcolati espressi in tonnellate)

Gruppo	GruppoI	GruppoII	GruppoIII	GruppoIV	GruppoV	GruppoVI % delle importazioni del 1991 (1)	GroppoVII	GruppoVI
per periodi di 12 mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre								
1993	1161	14	700	1288	2378			
1994	348	4	0	386	1189			
1995	0	0		0	1189	100%		60
1996					0	75%	0	60
1997						75%		60
1998						75%		60
1999						75%		60
2000						75%		45
2001						75%		45
2002						75%		45
2003						75%		45
2004						75%		24
2005						75%		24
2006						75%		24
2007						75%		24
2008						75%		12
2009						75%		12
2010						75%		12
2011						75%		12
2012						75%		3
2013						75%		3
2014						75%		3
2015 e successivamente						75%		0

(1) Queste percentuali saranno sostituite da valori assoluti non appena questi saranno disponibili. Essi saranno pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale.

Codici e designazione delle merci della nomenclatura combinata per le sostanze di cui agli allegati I e II

Codice NC	Designazione delle merci
2903 40 10	- - - *Trichlorofluoromethane*
2903 40 20	- - - *Dichlorodifluoromethane*
2903 40 30	- - - *Trichlorotrifluoroethane*
2903 40 40	- - - *Dichlorotetrafluoroethane*
2903 40 50	- - - *Chloropentafluoroethane*
ex 2903 40 61	- - - - *Chlorotrifluoromethane, Pentachlorofluoroethane, Tetrachlorodifluoroethane, Heptachlorofluoropropane, Hexachlorodifluoropropane, Pentachlorotrifluoropropane, Tetrachlorotetrafluoropropane, Trichloropentafluoropropane, Dichlorohexafluoropropane or Chloroheptafluoropropane*
2903 40 70	- - - *Bromotrifluoromethane*
2903 40 80	- - - *Dibromotetrafluoroethane*
2903 40 91	- - - *Bromochlorodifluoromethane*
2903 14 00	- - *Carbon tetrachloride*
2903 19 10	- - - *1,1,1-Trichloroethane*
ex 3823 90 96	- - - - *Mixtures containing products falling within codes 2903 40 10, 2903 40 20, 2903 40 30, 2903 40 40, 2903 40 50 or 2903 40 61*
ex 3823 90 97	- - - - *Mixtures containing products falling within codes 2903 40 70, 2903 40 80, 2903 40 91 or 3823 90 96*
ex 3823 90 98	- - - *Mixtures containing products falling within codes 2903 14 00 or 2903 19 10*

ISSN 0254-1505

COM(93) 202 def.

DOCUMENTI

IT 14

N. di catalogo : CB-CO-93-307-IT-C

ISBN 92-77-56749-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

41